



ATTO COSTITUTIVO e STATUTO

ETS – Terzo Settore D.lgs. 117/2017



Associazione di Promozione Sociale

TECUM

Riano, 15 Agosto 2021

*Assunzione della Beata Vergine Maria
Cittadella Ecumenica "Taddeide"*

Indice

ATTO COSTITUTIVO da Pag. 1 a Pag. 5

STATUTO..... da Pag. 1 a Pag. 53

Sezione 1. Costituzione, Denominazione, Descrizioni, Scopi.

- Art. 1 *Costituzione e Denominazione*..... Pag. 1
- Art. 2 *Caratteristiche dell'Associazione*..... Pag. 2
- Art. 3 *Scopi ed Attività*..... Pag. 3

Sezione 2. Gli Associati, Volontari, Sostenitori, Lavoratori.

- Art. 4 *Qualifica di Associato*..... Pag. 5
- Art. 5 *Diritti e Doveri degli Associati*..... Pag. 6
- Art. 6 *Perdita della Qualifica di Associato*..... Pag. 6
- Art. 7 *I Volontari*..... Pag. 7
- Art. 8 *I Sostenitori*..... Pag. 8
- Art. 9 *I Lavoratori*..... Pag. 8

Sezione 3. Organi Sociali e Cariche Elettive

- Art. 10 *Organi Sociali e Cariche Elettive*..... Pag. 9
- Art. 11 *L'Assemblea*..... Pag. 9
- Art. 12 *Convocazione Assemblea*..... Pag. 9
- Art. 13 *Funzioni e Competenze dell'Assemblea*..... Pag. 10
- Art. 14 *Criteri di validità dell'Assemblea e di votazione*..... Pag. 11
- Art. 15 *Consiglio Direttivo*..... Pag. 12
- Art. 16 *Convocazione del Consiglio Direttivo*..... Pag. 12
- Art. 17 *Compiti del Consiglio Direttivo*..... Pag. 13
- Art. 18 *Il Presidente*..... Pag. 14
- Art. 19 *Il Tesoriere*..... Pag. 14
- Art. 20 *Il Segretario*..... Pag. 14

- Art. 21	<i>L'Organo di Controllo</i>	Pag. 15
- Art. 22	<i>Revisore dei Conti</i>	Pag. 16
- Art. 23	<i>Consulenti Esterni</i>	Pag. 16
Sezione 4. Amministrazione, Patrimonio, Bilancio, Esercizio Finanziario, Informativa, Pubblicità e Scioglimento		
- Art. 24	<i>Esercizio Sociale e Bilancio</i>	Pag. 18
- Art. 25	<i>Risorse Economiche</i>	Pag. 19
- Art. 26	<i>Risorse Patrimoniali</i>	Pag. 19
- Art. 27	<i>Divieto di Distribuzione degli Utili</i>	Pag. 20
- Art. 28	<i>Assicurazioni</i>	Pag. 20
- Art. 29	<i>Obbligazioni Sociali</i>	Pag. 20
- Art. 30	<i>Libri Sociali</i>	Pag. 21
- Art. 31	<i>Pubblicità e Trasparenza</i>	Pag. 21
- Art. 32	<i>Bilancio Sociale e Trasparenza</i>	Pag. 21
- Art. 33	<i>Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione dei Beni</i>	Pag. 22
- Art. 34	<i>Norma Finale</i>	Pag. 22
Sezione 5. Appendice allo Statuto.		
<i>Annesso Ordinativo e di Costituzione Spirituale dello Statuto</i>		
1	<i>Principi della Costituzione</i>	Pag. 24
2	<i>Caratteristiche Associative. Civili e Canonico – Ecclesiali</i>	Pag. 26
3	<i>Aspetti Teologici e Vocazionali</i>	Pag. 27
4	<i>Carisma e Spiritualità. Fonti</i>	Pag. 28
Riferimenti e Note.....		Pag. 29
Fine Statuto.....		Pag. 55

ATTO COSTITUTIVO

della Associazione di Promozione Sociale denominata

TECUM



ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale

“ *TeCum* ”

L'anno 2021 addì 15 (quindici) del mese di Agosto a Riano, in provincia di Roma in via Taddeide n.° 42, presso la “*Cittadella Ecumenica Taddeide*”, si costituisce un'assemblea e sono presenti i seguenti signori:

Festa Michele nato a Avellino (AV) il 28/11/1979, residente in Riano (RM) cap 00060 in via Taddeide n° 42, codice fiscale FSTMHL79S28509W;

D'Ignazio Suela nata a Roma (RM) il 04/05/1987, residente in Riano (RM) cap 00060 in via Taddeide n° 42, codice fiscale DGNSLU8744H501N;

Curtò Giuseppe nato Mainz (Germania) il 19/10/1985, residente in Riano (RM) cap 00060 in via Taddeide n° 42, codice fiscale CRTGPP85R19Z112P;

Arci Tiziana nata a Roma (RM) il 09/12/19197, ivi residente in via Adro n.9 cap 00188, codice fiscale RCATZN72T49H501O;

Fiorella Luana nata a Monterotondo (RM) il 11/05/1957, residente in Monterotondo (RM) cap 00015 in via Capri n° 36, codice fiscale LNUFLL57E51F611E;

Festa Giuseppe nato a Montefalcione (AV) il 16/02/1954, residente in Montefalcione (AV) cap 83030 in via Kennedy n° 35, codice fiscale FSTGPP54B16F491V;

Lo Re Maria Teresa nata a San Giovanni Gemini (AG) il 03/01/1960, Montefalcione (AV) cap 83030 in via Kennedy n° 35, codice fiscale LROMTR60A43H914K;

i quali designano in qualità di Presidente dell'assemblea costitutiva il Sig. Festa Michele, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Suela D'Ignazio quale Segretaria ed estensore del presente atto.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:



ARTICOLO 1

E' costituito fra gli associati presenti in forma di **associazione non riconosciuta**, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **Associazione di Promozione Sociale "TECUM"**.

ARTICOLO 2

L' APS ha sede legale nel Comune di Rignano Flaminio (RM) in provincia di Roma, cap 00060, Via Arrigo Boito n. 8.

ARTICOLO 3

L'APS ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 4

L'APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 117/2017 co. 1 lettera:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ARTICOLO 5

L'APS avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione detto Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 03 (*tre*) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. Festa Michele
Segretario	Sig.ra Luana Fiorella
Tesoriere	Sig.ra Suela D'Ignazio

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono esenti in riferimento alle **imposte indirette e, in particolare, al dettato dell'articolo 82, comma 3 del d.lgs. n.117/2017.**


Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 Dicembre 2021.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su N.34 (trentaquattro) articoli di seguito specificati e n.1 (una) Appendice, steso complessivamente su n. 55 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Presidente	Sig.re Festa Michele
Segretaria	Sig.ra Suela D'Ignazio
Tesoriere	Sig.ra Luana Fiorella
Associato	Sig.re Giuseppe Festa
Associato	Sig.ra Lo Re Maria Teresa
Associata	Sig.ra Arci Tiziana
Associata	Sig.re Curtò Giuseppe



Riano (RM), 15 Agosto 2021



AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE III
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Tivoli

N. 3091

Serie 3

Data 29 SET. 2021

REGISTRATO
CON EURO

IL DIRIGENTE



STATUTO

della Associazione di Promozione Sociale denominata

T E C U M



Sezione 1

Costituzione, Denominazione, Descrizione e Scopi.

ARTICOLO 1

Costituzione e Denominazione

1. Il 15 Agosto 2021 si è costituita, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"TeCum" - Associazione di Promozione Sociale**. in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, nonché del Codice di Diritto Canonico. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Il suddetto Ente ha durata illimitata e tutte le finalità non hanno scopo di lucro, hanno bensì come scopo la promozione e l'attuazione di iniziative ed attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in concerto alle virtù e agli insegnamenti di vita, morali ed etici, provenienti dalla dottrina Evangelica della Chiesa Cattolica.
3. E' apartitico, non si costituisce secondo ideologie, ma si basa e si struttura secondo il principio di organizzazione democratica ed elettiva e mediante l'universalità delle adesioni.
4. La *TeCum APS* (di seguito riportata con il nome *TeCum*), ha sede legale in Riano (RM) Cittadella Ecumenica "Taddeide" via Taddeide n.42, domicilio fiscale in Rignano Flaminio (RM) in via Arrigo Boito n.8, provincia di Roma, la quale identifica la propria missione nelle regole Evangeliche secondo il *deposito fidei* tramandato dalla Tradizione e Successione Apostolica, negli insegnamenti del magistero della Chiesa Cattolica.
5. Intende in conformità alla normativa vigente, adoperandosi in opere di carità corporali e spirituali, accogliere e sostenere, tutti coloro che abbiano bisogno di sostegno e di qualsiasi aiuto: morale, fisico, economico e spirituale, per venire incontro a tutti gli esseri umani che si trovino in condizioni *disperate, di emarginazione e di indigenza*, con il fine di promuovere le *virtù morali, etiche e Cristiane*, secondo i *principi del bene universale e del prossimo*, della *condivisione dei beni temporali e spirituali* anche nella *prospettiva Escatologica*, secondo il dettato del Concilio Vaticano Ecumenico II negli aspetti che riguardano il Laicato nella Chiesa.



ARTICOLO 2

Caratteristiche dell'Organizzazione

1. La "TeCum" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto delle leggi dello Stato e in particolare nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione ed è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Promozione Sociale secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e del Diritto Canonico.
2. E' costituita ed ispirata da connotati religiosi Cristiano-Cattolici, pertanto si identifica quale "Associazione di Fedeli" (CIC, can. 215), legittimandosi in forza della norma, nel vincolo giuridico associativo dei sodali secondo il Codice Civile e canonicamente, per mezzo della Dignità assunta nel battesimo (CIC, Can. 96, 208, 849).
Si propone di collaborare nel settore sociale, con le predette opere di carità a favore del prossimo nella Chiesa ed in accordo con le Istituzioni e per il bene della società. (CIC, can. 208).
Gli aderenti sin dalla costituzione, esercitano il diritto giuridico, civilistico e associativo in concerto alla norma canonica: *liberamente, spontaneamente e consapevolmente, riconoscendosi quali membri della Chiesa Cattolica.* (Cost. Art. 19).
3. La TeCum trova propulsione ed ispirazione, nel proseguo del Carisma di Mons. Giulio Maria Penitenti, fondatore della "Pia Società Laicale e Sacerdotale – Casa dei Piccoli Operai – Cittadella Ecumenica Taddeide", operando nell'Apostolato, secondo la sua spiritualità e i suoi insegnamenti, propri del movimento Laicale denominato M.I.C.H.A.E.L. da lui fondato il 29 Settembre 1944.
4. Per tale ragioni la paternità della TeCum è attribuita a Mons. Giulio Maria Penitenti, nelle modalità meglio illustrate nell'appendice al presente Statuto, edito per congenialità e facilità di lettura e di comprensione alla fine del presente Statuto.

ARTICOLO 3

Scopi ed Attività

1. Finalità della "TeCum" è l'esercizio volontario, gratuito, periodico e responsabile, per amore di Dio e del prossimo, di qualsiasi opera pia di carità verso i poveri ed i sofferenti oltre alla collaborazione con le pubbliche istituzioni ed ecclesiali per le iniziative di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute e alla dignità umana, secondo l'attuazione dei principi Cristiani.
 2. Pertanto, il fine è di sostenere e aiutare, nel vincolo della fratellanza cristiana, tutti coloro che si ritrovino in situazioni di difficoltà, di alleviare le loro pene, nonché risolvere, ove è possibile, le loro problematiche, nonché le eventuali cause di emarginazione morale, fisica, economica e spirituale.
 3. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in relazione alla normativa attualmente si propone di svolgere, in favore di terzi, le attività che si elencano in modo semplicistico e non esaustivo di cui il D.lgs 117/2017 art. 5 co.1 lettera:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
 - i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
-



-
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4. La "TeCum" può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, in quanto secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
 5. Può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
 6. La "TeCum", per tali scopi opera prevalentemente nel territorio nazionale, ma anche in ambito Internazionale.

Sezione 2

Gli Associati, Volontari, Sostenitori, Lavoratori.

ARTICOLO 4

Qualifica di Associato

1. Sono associati della "TeCum" le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Possono aderire altri Enti del Terzo Settore, alle condizioni del Codice del Terzo Settore.
2. Si distinguono gli associati onorari da quelli meramente sostenitori della "TeCum"; questi ultimi non partecipano alla gestione della vita associativa e, pertanto, non hanno diritto di voto in assemblea.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione ne darà tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni.
L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. La quota sociale è da versare annualmente, personalmente, non è rivalutabile e non rimborsabile; il suo ammontare è stabilito da regolamento interno.
8. I volontari della "TeCum" possono essere anche coloro che non sono soci, ma che chiedono alla organizzazione di prestare la propria attività di volontariato in favore dei progetti della per determinati periodi di tempo ed in modo occasionale, dietro espressa autorizzazione dell'organizzazione.



ARTICOLO 5

Diritti e Doveri degli Associati

1. Gli associati onorari hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di
 - a) *eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ;*
 - b) *essere informati sulle attività dell'associazione e e di controllare l'andamento;*
 - c) *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;*
 - d) *esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17;*
 - e) *votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;*
3. Il dovere di:
 - a) *rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;*
 - b) *versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.*

ARTICOLO 6

Perdita della qualifica di Associato

1. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
 2. La qualità di socio si perde:
 - a) *per morte;*
 - b) *per morosità nel pagamento della quota associativa;*
 - c) *dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;*
 - d) *per esclusione.*
 3. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
-

ARTICOLO 7

I Volontari

1. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
7. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ARTICOLO 8

I Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ARTICOLO 9

I Lavoratori

La *TeCum* può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.



Sezione 3

Organi Sociali e le Cariche Elettive.

ARTICOLO 10

Organi Sociali e Cariche Elettive

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
 - d) Il Revisore dei conti, laddove eletto;
 - e) Collegio dei Consulenti, laddove eletto.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive.

ARTICOLO 11

L'Assemblea

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
 - almeno una volta all'anno;
 - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
 - ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
 - quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
3. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

ARTICOLO 12

Convocazione Assemblea

1. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o

-
- e-mail, pec, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
 3. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

ARTICOLO 13

Funzioni e Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - discute ed approva il bilancio;
 - approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - definisce il programma generale annuale di attività;
 - procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - nomina il Collegio dei Consulenti;
 - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
 - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
-

ARTICOLO 14

Criteria di validità dell'Assemblea e di votazione.

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
2. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
4. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
6. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ARTICOLO 15

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
3. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 16

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
2. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
3. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
4. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.



ARTICOLO 17

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
2. Nello specifico:
 - elegge tra i propri componenti il presidente;
 - elegge tra i propri componenti il vice presidente;
 - elegge il tesoriere e il segretario;
 - attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
 - predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - conferisce procure generali e speciali;
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
3. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



ARTICOLO 21

L'Organo di Controllo

1. Qualora i ricavi della *TeCum* superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



ARTICOLO 22

Revisore dei Conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ARTICOLO 23

Consulenti Esterni

1. Su proposta del Consiglio Direttivo possono essere nominati dall'Assemblea un numero di almeno tre e nel massimo di sette consulenti tecnici esterni con una votazione a maggioranza.
2. I consulenti sono delle persone esperte nei settori di interesse della "TeCum" e quindi le loro competenze ricadono almeno nel settore giuridico, fiscale, medico - sanitario.
3. I consulenti formano un Collegio di esperti individuati tra persone di riconosciuto prestigio, indipendenza e dotate di competenze professionali tali da garantire la supervisione del corretto conseguimento dell'oggetto sociale, dispiegato tra le svariate attività principali e secondarie.
4. I membri del Collegio dei Consulenti Esterni non sono associati.
5. Il mandato conferito è per la durata stabilito dal Consiglio del Direttivo con approvazione dell'Assemblea.



-
6. I consulenti esterni fungono da:
 - a) garanti e devono controllare la regolarità statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
 - b) Interpretano quindi le norme statutarie e regolamentari e forniscono pareri sulla loro corretta applicazione.
 - c) Dirigono ogni e qualsiasi controversia relativa al rifiuto di ammissione del socio all'Associazione, nonché sui provvedimenti di esclusione e di decadenza dell'associato;
 - d) tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci, organismi sociali e le deliberazioni adottate, quindi con la funzione di mediatore.
 7. Al Collegio dei Consulenti Esterni è, altresì, demandato il compito di monitorare il corretto e regolare conseguimento dell'oggetto sociale, nelle sue svariate attività, nonché l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, giuridico, contabile, economico - finanziario ed ogni altra questione si renda necessaria all'interno della "TeCum", legata all'oggetto sociale ed alle azioni necessarie per porlo in atto.
 8. Ciascun consulente può accedere alla documentazione sociale e chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni dell'Organizzazione o su determinati affari.
 9. La carica di consulente è incompatibile con qualsiasi altra carica.
 10. I pareri forniti dai consulenti sono definitivi ed esecutivi dal momento in cui sono comunicate al Socio ed al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che ne garantisca la conoscibilità.
 11. I consulenti possono rimettere la decisione di una questione all'assemblea.
 12. Al termine di ciascuna riunione dei consulenti dovrà essere redatto apposito verbale messo a disposizione dell'organizzazione.
-



Sezione 4

*Amministrazione, Patrimonio, Bilancio,
Esercizio Finanziario, Informativa, Pubblicità e Scioglimento.*

ARTICOLO 24 *Esercizio Sociale e Bilancio*

1. Il bilancio di esercizio è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della *TeCum*.
2. Il bilancio sociale è previsto nei casi e nei modi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.
3. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio.
4. È predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
6. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.



ARTICOLO 25

Risorse Economiche

1. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 26

Risorse Patrimoniali

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dalla *TeCum*, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.



ARTICOLO 27

Divieto di Distribuzione degli Utili

1. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.
2. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 28

Assicurazioni

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 29

Obbligazioni Sociali

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano *TeCum* i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

La "*TeCum*" può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ARTICOLO 30

Libri Sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli associati;
 - b) registro dei volontari;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 31

Pubblicità e Trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo
2. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ARTICOLO 32

Bilancio Sociale e Trasparenza

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ARTICOLO 33

Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione dei Beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le previste dal preposto articolo dello Statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
4. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ARTICOLO 34

Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai Regolamenti Interni e alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Sezione 5

Annesso Ordinativo e di Costituzione Spirituale dello Statuto.

APPENDICE allo STATUTO
"TeCum"

Associazione di Promozione Sociale



Annesso Ordinativo e di Costituzione Spirituale dello Statuto.



1. Principi della Costituzione.

1.1 Il giorno 15 Agosto 2021 in cui la Santa Madre Chiesa celebra l'Assunzione della Beata Vergine Maria, per merito della Grazia di Dio si è costituita presso la Cittadella Ecumenica "Taddeide" di Riano, via Taddeide n.42 nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, nonché a norma del Diritto Canonico, l'Associazione dei fedeli, la **"TeCum" - Associazione di Promozione Sociale**, Ente del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro ma bensì, tenendo conto dei tempi moderni nella prospettiva escatologica, vuole agire e proporsi con consapevolezza in una forma di Apostolato che ha come obiettivo la promozione e l'attuazione di iniziative ed attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale con il fine di riproporre alla società, la pratica delle virtù Cristiane, della morale e dell'etica, provenienti dalla dottrina Evangelica - Cristiana Cattolica, affinché sia propagata ovunque la fede in Cristo.

Questa forma di Apostolato trae ispirazione e propulsione, a seguito della pregressa fondazione della associazione laicale Minores Thaddaeum OdV del 5 Agosto 2019, già iscritta al n. 1431 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato nella sezione servizi sociali con determina N. G11818 del 14.10.2020, a sugello del Carisma di *Mons. Giulio Maria Penitenti*, secondo i principi religiosi: costitutivi, ordinativi, spirituali, morali, teologici propri dell'Associazione Laicale denominata M.I.C.H.A.E.L, da lui fondata a Roma in via Matteo Boiardo n. 16 il 29 settembre 1944, che ardeva in tale pio esercizio.

Lo slancio evangelico della M.I.C.H.A.E.L diede inizio il 29 Settembre 1947 all' *Associazione Pubblica dei Fedeli* denominata *"Pia Società Sacerdotale e Laicale – Casa dei Piccoli Operai*, con prima sede in Civita Castellana (VT) in località Stradello, e poi a Riano (RM) presso la *Cittadella Ecumenica "Taddeide"*, diramatasi in poco tempo in altri Paesi del mondo con i medesi intenti di evangelizzazione, in virtù dell'erezione canonica impartita dal Card. Eugenio Tisserant del 13 Dicembre 1951 ed il successivo riconoscimento dello Stato Italiano con Decreto del Presidente della Repubblica nr. 268 del 28 Marzo 1961.



1.2 La "TeCum", quindi identifica la propria vocazione e missione secondo tale Carisma originario frutto della rilettura delle esperienze religiose, civili e vocazionali dei Fondatori, che hanno cooperato secondo tale Spirito per la Chiesa nella "Casa dei Piccoli Operai", non solo con la preghiera, lo studio e l'oblazione, ma anche con opere pie di misericordia, spirituali e corporali, verso tutti ed indistintamente, e a maggior modo verso gli emarginati, i casi più disperati, gli incompresi e reietti della società odierna, con ardore, dedizione, perseveranza ed amore.

L'intenzione attuale, nella costituzione della presente, è di perseverare in questa Via e nel Carisma proveniente dalla M.I.C.H.A.E.L., atteso che quest'ultima ad oggi è il Terzo Ramo Laicale della "Casa dei Piccoli Operai" ma privo di qualsiasi riconoscimento civile e/o religioso, e pertanto a motivo di tale delegittimazione, la TeCum, vuole costituirsi mediante la normativa vigente, per adoperarsi lecitamente e pubblicamente ancor di più, nella propagazione della Fede Cristiana e difendere ad ogni costo la Verità, compiere instancabilmente la Carità ed adoperarsi indefettibilmente e con ogni buon mezzo, nella pratica delle virtù Cristiane e di accogliere e sostenere, tutti coloro che abbiano bisogno di sostegno per riportare tutti a Cristo, affinché si faccia quanto prima "Un Solo Ovile e un Solo Pastore" – Ut Omnes Unum Sint .

1.3 Questa è la medesima vocazione dei laici nella Chiesa nella visione Ecumenica di Mons. Giulio Maria Penitenti secondo la stessa dottrina del Concilio Ecumenico Vaticano II che venne proprio presieduto dal medesimo Card. Eugenio Tisserant, e tali sono ancor oggi i capisaldi, vivi, fecondi e ben custoditi dai Fondatori di "TeCum", e nient'altro che il proseguo del Carisma di Ispirazione Divina e suscitato indubbiamente dal Signore a Mons. Giulio Maria Penitenti, il quale per tali scopi si abnegò con immenso ardore ed amore nell'apostolato Ecumenico, instancabilmente, incondizionatamente ed irreprensibilmente e a favore di tutti per la Chiesa quale Popolo di Dio, il Papa, la Gerarchia Ecclesiastica e per la Gloria di Dio, Carisma che oggi, più che mai è necessario riattualizzare nell'odierna società, deprecata e deturpata dei valori umani, etici, civili, morali e religiosi.

Tale zelo ereditato senza alcun merito dalla TeCum, la rende legittima realizzazione di questo Carisma, arricchita di ogni Grazia e di mezzi opportuni per compiere questa ardua missione nella Chiesa militante, così come indicato nel testamento spirituale e negli insegnamenti di Santità del "Padre" – Mons. Giulio Maria Penitenti , del quale ancor oggi sono vivi i ricordi che rendono contemporanea la sua spiritualità e ricolma d'amor incondizionato verso il prossimo, per la Chiesa e per Cristo, la quale ininterrottamente viene ancor oggi ancora



propagata, insegnata e tramandata a laici per mezzo dei Suoi sacerdoti e dei Suoi figli spirituali della *Casa dei Piccoli Operai* di Riano, al fine di proseguire incessantemente ed indefettibilmente in questo Suo operato pionistico - ecumenico iniziato nel 1944, anticipando di fatto i tempi odierni atteso che il Concilio Vaticano II ha affrontato questo temi 20 anni dopo tale ispirazioni vocazioni di *Mons. Giulio Maria Penitenti*.

- 1.4 Pertanto in questa Costituzione, è doveroso essere riconoscenti al Signore per il Suo Sacerdozio, della sua offerta incondizionata per l'Unità dei Cristiani e la sua dedizione ed amore per la Salvezza delle Anime e della Sua Paternità Spirituale, e della vocazione dei Fondatori di *TeCum* motivo per il quale dalla costituzione della presente, è implicito attribuire la Paternità della *Costituente TeCum* a *Mons. Giulio Maria Penitenti* e manifestare la medesima devozione e riconoscenza che lui e che i suoi successori ebbero a San Giuda Taddeo, nostro instancabile intercessore a cui è intitolata la Cittadella Ecumenica, luogo in cui si è scelto di proposito di costituire proprio il 15 Agosto 2021 questa associazione.

Quindi la *TeCum* dalla fondazione è posta sotto il patrocinio di San Giuda Taddeo e a quello di San Michele Arcangelo già nostro Protettore nonchè della Beata Vergine Maria "*Mater Unitatis*" e del Provvidente San Giuseppe e per mezzo loro e della loro intercessione, è consacrata incondizionatamente al Signore, chiedendo ed invocando Grazie e Benedizioni dal Cielo per l'Associazione e tutti i membri aderenti e a coloro i quali a ella si rivolgeranno, e l'aiuto e il sostegno provvidenziale ogni apostolato e missione.

2. Caratteristiche Associative. Civili e Canonico - Ecclesiali.

- 2.1 La "*TeCum*" è disciplinata dal presente Statuto, dei Regolamenti Interni, e della presente Appendice quale *Annesso Ordinativo e Costituzione Spirituale* dello Statuto per meglio indicare il concetto di "*Associazione di Fedeli*" (CIC, can. 215) ¹, legittimata dalla norma per mezzo del vincolo giuridico associativo dei sodali secondo il Codice Civile ², e canonicamente nel vincolo di Comunione delle adesioni in forza della Dignità assunta con il battesimo e dei documenti Conciliari del Concilio Vaticano Ecumenico II (CIC, Cann. 96, 204 - §1, 208, 209, 216, 849) ³.



Si adopera nell'apostolato (CIC Can. 225 - §1)⁴ per collaborare nel settore sociale, con le opere pie di carità compiute ed offerte *in Cristo, con Cristo ed in Cristo, nella Chiesa, per la Chiesa* (AA 2 – 8)⁵ in accordo con le Istituzioni e per il bene della società (CIC Can.225 - §2)⁶, esercitando i propri diritti in concerto alla norma canonica: *liberamente, spontaneamente e consapevolmente*, (Cost. Art. 19)⁷ *riconoscendosi quali membri della Chiesa Cattolica*. (CIC, Can. 96, 208, 849), nei presupposti degli accordi dei Patti Lateranensi del 1929 e 1984 e s.m.i.

- 2.2 Gli aderenti sin dalla costituzione, esercitano singolarmente il diritto giuridico, decidendo di prestare obbedienza al Santo Padre e alla Gerarchia Ecclesiastica secondo i dettami del Diritto Canonico (CIC, can. 212 - §1)⁸, senza trascurare gli obblighi nei confronti dello Stato, verso le Istituzioni, verso le norme civili e penali vigenti (Cost. Art. 54 c.1)⁹, in uno stile di vita evangelicamente autentico ed esemplare (CIC Can. 225 - §2)¹⁰.

3. Aspetti Teologici e Vocazionali.

- 3.1 La denominazione dell'associazione, tradotta in lingua italiana "*Con Te*", traccia chiaramente i lineamenti e le caratteristiche vocazionali dell' associazione.

Il *TeCum*, non altro che l'estratto dalla preghiera latina rivolta alla Vergine Santa, con il quale si intende corrispondere alla chiamata di compartecipazione "Con" Essa ed in Cristo (LG 60-62)¹¹, all'avvento del Regno di Dio nell'Opera Salvifica della Chiesa, all'edificazione del Corpo Mistico di Cristo (LG 1, 8, 30-36)¹² offrendo atti di amore incondizionato verso ogni uomo (Gv 13, 34-35), quali offerte gradite a Dio (Is. 58, 6-12) e di testimonianza autentica per ogni uomo (Lc 6, 43-45).

Questa propensione di evangelizzazione trae ispirazione nel testamento Filiale e al contempo Materno del Calvario (Gv. 19, 25-27), evento culminante della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, istante in cui ogni Persona, quanto tale, viene affidata e consegnata dal Signore alla Vergine Santa che diviene così Madre della Chiesa e di tutta l'Umanità (LG 63)¹³ : *disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!»*. *Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!»*.

- 3.2 Accogliendo appunto tale invito, - *E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé*. – Con la Vergine Maria riconoscendosi Suoi Figli, ricolmi di Santo ardore ed in Comunione e stato di Grazia



nella Chiesa Cattolica (CIC, can. 209 - §1)¹⁴, si è intenzionati a compartecipare con l'offerta libera e quotidiana della propria vita al Signore (CIC, can. 210)¹⁵ secondo il proprio stato e chiamata (AA 35 - CIC, can. 208) a favore di ogni essere umano, adoperandosi nell'offerta di suppliche e preghiere incessanti, di tante opere pie di misericordia a favore del prossimo, oblazioni a Dio per la Chiesa - Popolo di Dio, il Papa e di tutta la Gerarchia Ecclesiastica ed essere irreprensibilmente zelanti nella "Verità con il vincolo della Carità" (Ef. 4,5) per la Redenzione di tutta l'Umanità e dare compimento alle promesse del Signore (CIC, can. 211¹⁶; LG 8,33): "Padre che tutti siano Uno" (Gv 17, 21-23) testimoniando con la propria vita e nel luogo in cui si è chiamati ad operare l'appartenenza a Cristo e alla Chiesa (AA 4, 9, 11-14)¹⁷.

Questa dimensione vocazionale e spirituale attesta che è la medesima che fù propria del Carisma Originario Ecumenico della M.I.C.H.A.E.L. e di Mons. Giulio Maria Penitenti, e questo complemento è proposto a chiarimento dei delineamenti sommariamente definiti nella premessa allo Statuto, ed arricchito in questa Appendice di profili teologici e dogmatici, al fine di rendere comprensibile ed evidente il solido fondamento Spirituale su cui si basa la Costituzione della associazione.

- 3.3 Per tali intenti la *TeCum* che non si limita a tali premesse, ma si propone di adoperarsi per la pace ed Unità tra le varie professioni Cristiane (LG 13)¹⁸, tra i popoli e le varie culture, per le quali si promuoverà l'amore verso il prossimo, servendosi oltre che della preghiera ed offerta, di progetti sociali, dialoghi civili e religiosi ed interreligiosi (LG 15)¹⁹, e quanto possa essere necessario: "Affinché si faccia un solo ovile e un solo Pastore" (Gv 10, 11-18), secondo la visione ecumenica del Carisma Originario e della *Casa dei Piccoli Operai* "

4. Carisma e Spiritualità. Fonti.

- 4.1 La *TeCum* nella sua Costituzione e nella sua forma, nasce grazie anche all'Ispirazione e alla vita di Mons. Giulio Maria Penitenti, conosciuto tramite scritti ufficiali e testimonianze raccolte di persone che lo hanno conosciuto personalmente.



Riferimenti e Note.

¹ *Can. n. 215* - I fedeli sono liberi di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongano l'incremento della vocazione cristiana nel mondo; sono anche liberi di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità.

² *Auricchio, A., Associazioni (in generale), cit., 875. La pluralità di soggetti.* Il co. 2 dell'art. 27 c.c. afferma che le associazioni si estinguono quando tutti gli associati sono venuti a mancare. La natura stessa del fenomeno associativo, quale coalizione di una pluralità di soggetti, fa desumere generalmente che elemento essenziale e caratteristico delle associazioni sia la pluralità di soggetti, tanto al momento della costituzione dell'associazione, quanto per tutta la sua durata (*Auricchio, A., Associazioni (in generale), cit., 875*).

Lo scopo comune. Gli associati sono riuniti con un vincolo giuridico da loro stessi determinato per il perseguimento di uno scopo comune, tanto che il raggiungimento dello scopo determina l'estinzione dell'associazione (art. 27, co. 1, c.c.). Se ne desume che l'esistenza di uno scopo comune sia una caratteristica essenziale del fenomeno associativo.

Il fondo comune. Si afferma comunemente che elemento essenziale del fenomeno associativo sia anche la presenza di un fondo comune, destinato al perseguimento dello scopo (*Auricchio, A., Associazioni (in generale), cit., 876*).

³ *Can. 204 - §1.* I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

Can. 208 - Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.



Can. 209 - §1. I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa.

Can. 216 - Tutti i fedeli, in quanto partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto di promuovere o di sostenere l'attività apostolica anche con proprie iniziative, secondo lo stato e la condizione di ciascuno ; tuttavia nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolica, senza il consenso dell'autorità ecclesiastica competente.

Can. 849 - Il battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita.

4 Can. 225 - §1. I laici, dal momento che, come tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il battesimo e la confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio divino della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo; tale obbligo è ancora più urgente in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro.

5 DECRETO SULL'APOSTOLATO DEI LAICI, "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM" -
CAPITOLO I - *La Vocazione dei Laici all'Apostolato.*

La partecipazione dei laici alla missione della Chiesa.

2. Questo è il fine della Chiesa: con la diffusione del regno di Cristo su tutta la terra a gloria di Dio Padre, rendere partecipi (4) tutti gli uomini della salvezza operata dalla redenzione, e per mezzo di essi ordinare effettivamente il mondo intero a Cristo. Tutta l'attività del corpo mistico ordinata a questo fine si chiama « apostolato »; la Chiesa lo esercita mediante tutti i suoi membri, naturalmente in modi diversi; la vocazione cristiana infatti è per sua natura anche vocazione all'apostolato. Come nella compagine di un corpo vivente non vi è membro alcuno che si comporti in maniera del tutto passiva, ma unitamente alla vita partecipa anche alla sua attività, così nel corpo di Cristo, che è la Chiesa « tutto il corpo... secondo l'energia propria ad ogni singolo membro... contribuisce alla crescita del corpo stesso » (Ef 4,16). Anzi in questo corpo è tanta l'armonia e la compattezza delle



membra (cfr. *Ef* 4,16), che un membro il quale non operasse per la crescita del corpo secondo la propria energia dovrebbe dirsi inutile per la Chiesa e per se stesso.

C'è nella Chiesa diversità di ministero ma unità di missione. Gli apostoli e i loro successori hanno avuto da Cristo l'ufficio di insegnare, reggere e santificare in suo nome e con la sua autorità. Ma anche i laici, essendo partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, all'interno della missione di tutto il popolo di Dio hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo (5). In realtà essi esercitano l'apostolato evangelizzando e santificando gli uomini, e animando e perfezionando con lo spirito evangelico l'ordine temporale, in modo che la loro attività in quest'ordine costituisca una chiara testimonianza a Cristo e serva alla salvezza degli uomini. Siccome è proprio dello stato dei laici che essi vivano nel mondo e in mezzo agli affari profani, sono chiamati da Dio affinché, ripieni di spirito cristiano, esercitino il loro apostolato nel mondo, a modo di fermento.

I fondamenti dell'apostolato dei laici

3. I laici derivano il dovere e il diritto all'apostolato dalla loro stessa unione con Cristo capo. Infatti, inseriti nel corpo mistico di Cristo per mezzo del battesimo, fortificati dalla virtù dello Spirito Santo per mezzo della cresima, sono deputati dal Signore stesso all'apostolato. Vengono consacrati per formare un sacerdozio regale e una nazione santa (cfr. *1 Pt* 2,4-10), onde offrire sacrifici spirituali mediante ogni attività e testimoniare dappertutto il Cristo. Inoltre con i sacramenti, soprattutto con quello dell'eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità che è come l'anima di tutto l'apostolato (6).

L'apostolato si esercita nella fede, nella speranza e nella carità: virtù che lo Spirito Santo diffonde nel cuore di tutti i membri della Chiesa. Anzi, in forza del precetto della carità, che è il più grande comando del Signore, ogni cristiano è sollecitato a procurare la gloria di Dio con l'avvento del suo regno e la vita eterna a tutti gli uomini: perché conoscano l'unico vero Dio e colui che egli ha mandato, Gesù Cristo (cfr. *Gv* 17,3).

A tutti i cristiani quindi è imposto il nobile impegno di lavorare affinché il divino messaggio della salvezza sia conosciuto e accettato da tutti gli uomini, su tutta la terra.

Per l'esercizio di tale apostolato lo Spirito Santo che già santifica il popolo di Dio per mezzo del ministero e dei sacramenti, elargisce ai fedeli anche dei doni particolari (*1 Cor* 12,7) «distribuendoli



a ciascuno come vuole» (1 Cor 12,11), affinché mettendo « ciascuno a servizio degli altri il suo dono al fine per cui l'ha ricevuto, contribuiscano anch'essi come buoni dispensatori delle diverse grazie ricevute da Dio» (1 Pt 4,10) alla edificazione di tutto il corpo nella carità (cfr. Ef 4,16).

Dall'aver ricevuto questi carismi, anche i più semplici, sorge per ogni credente il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli uomini e a edificazione della Chiesa, sia nella Chiesa stessa che nel mondo con la libertà dello Spirito, il quale « spira dove vuole » (Gv 3,8) e al tempo stesso nella comunione con i fratelli in Cristo, soprattutto con i propri pastori essi hanno il compito di giudicare sulla loro genuinità e uso ordinato, non certo per estinguere lo Spirito ma per esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Tes 5,12,19,21) (7).

La spiritualità dei laici in ordine all'apostolato

4. Siccome la fonte e l'origine di tutto l'apostolato della Chiesa è Cristo, mandato dal Padre, è evidente che la fecondità dell'apostolato dei laici dipende dalla loro unione vitale con Cristo, secondo il detto del Signore: « Chi rimane in me ed io in lui, questi produce molto frutto, perché senza di me non potete far niente » (Gv 15,5).

Questa vita d'intimità con Cristo viene alimentata nella Chiesa con gli aiuti spirituali comuni a tutti i fedeli, soprattutto con la partecipazione attiva alla sacra liturgia (8). I laici devono usare tali aiuti in modo che, mentre compiono con rettitudine i doveri del mondo nelle condizioni ordinarie di vita, non separino dalla propria vita l'unione con Cristo, ma crescano sempre più in essa compiendo la propria attività secondo il volere divino.

Su questa strada occorre che i laici progrediscono nella santità con ardore e gioia, cercando di superare le difficoltà con prudenza e pazienza (9). Né la cura della famiglia né gli altri impegni secolari devono essere estranei alla spiritualità della loro vita, secondo il detto dell'Apostolo: « Tutto quello che fate, in parole e in opere, fatelo nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e al Padre per mezzo di lui » (Col 3,17).

Tale vita richiede un continuo esercizio della fede, della speranza e della carità.

Solo alla luce della fede e nella meditazione della parola di Dio è possibile, sempre e dovunque, riconoscere Dio nel quale « viviamo, ci muoviamo e siamo » (At 17,28), cercare in ogni avvenimento



la sua volontà, vedere il Cristo in ogni uomo, vicino o estraneo, giudicare rettamente del vero senso e valore che le cose temporali hanno in se stesse e in ordine al fine dell'uomo.

Quanti hanno tale fede vivono nella speranza della rivelazione dei figli di Dio, nel ricordo della croce e della risurrezione del Signore.

Nel pellegrinaggio della vita presente, nascosti con Cristo in Dio e liberi dalla schiavitù delle ricchezze, mentre mirano ai beni eterni, con animo generoso si dedicano totalmente ad estendere il regno di Dio e ad animare e perfezionare con lo spirito cristiano l'ordine delle realtà temporali. Nelle avversità della vita trovano la forza nella speranza, pensando che « le sofferenze del tempo presente non reggono il confronto con la gloria futura che si rivelerà in noi» (*Rm 8,18*).

Spinti dalla carità che viene da Dio, operano il bene verso tutti e in modo speciale verso i fratelli nella fede (cfr. *Gal. 6,10*) «eliminando ogni malizia e ogni inganno, le ipocrisie e le invidie, e tutte le maldicenze» (*1 Pt 2,1*), attraendo così gli uomini a Cristo.

La carità di Dio, « diffusa nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato » (*Rm 5,5*), rende capaci i laici di esprimere realmente nella loro vita lo spirito delle beatitudini. Seguendo Gesù povero, non si deprimono nella mancanza dei beni temporali, né si inorgoliscono nella abbondanza di essi; imitando Gesù umile, non diventano avidi di una gloria vana (cfr. *Gal 5,26*), ma cercano di piacere più a Dio che agli uomini, sempre pronti a lasciare tutto per Cristo (cfr. *Lc 14,26*) e a soffrire persecuzione per la giustizia (cfr. *Mt 5,10*), memori delle parole del Signore: « Se qualcuno vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (*Mt 16,24*). Coltivando l'amicizia cristiana tra loro si offrono vicendevolmente aiuto in qualsiasi necessità.

Questa spiritualità dei laici deve parimenti assumere una sua fisionomia particolare a seconda dello stato del matrimonio e della famiglia, del celibato o della vedovanza, della condizione di infermità, dell'attività professionale e sociale. I laici non tralascino dunque di coltivare costantemente le qualità e le doti ricevute, corrispondenti a tali condizioni, e di servirsi dei doni ottenuti dallo Spirito Santo.

Inoltre, quei laici che, seguendo la propria particolare vocazione, sono iscritti a qualche associazione o istituto approvato dalla Chiesa, si sforzino di assimilare fedelmente la spiritualità peculiare dei medesimi.



Tutti i laici facciano pure gran conto della competenza professionale, del senso della famiglia, del senso civico e di quelle virtù che riguardano i rapporti sociali, come la correttezza, lo spirito di giustizia, la sincerità, la cortesia, la fermezza di animo: virtù senza le quali non ci può essere neanche una vera vita cristiana.

Modello perfetto di tale vita spirituale e apostolica è la beata vergine Maria, regina degli apostoli, la quale, mentre viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro, era sempre intimamente unita al Figlio suo, e cooperava in modo del tutto singolare all'opera del Salvatore; ora poi assunta in cielo, « con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo ai pericoli e affanni fino a che non siano condotti nella patria beata» (10). La onorino tutti devotissimamente e affidino alla sua materna cura la propria vita e il proprio apostolato.

DECRETO SULL' APOSTOLATO DEI LAICI, "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM" - CAPITOLO II –
I Fini dell' Apostolato dei Laici.

Introduzione

5. L'opera della redenzione di Cristo ha per natura sua come fine la salvezza degli uomini, però abbraccia pure il rinnovamento di tutto l'ordine temporale. Di conseguenza la missione della Chiesa non mira soltanto a portare il messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, ma anche ad animare e perfezionare l'ordine temporale con lo spirito evangelico. I laici, dunque, svolgendo tale missione della Chiesa, esercitano il loro apostolato nella Chiesa e nel mondo, nell'ordine spirituale e in quello temporale. Questi ordini, sebbene siano distinti, tuttavia sono così legati nell'unico disegno divino, che Dio stesso intende ricapitolare in Cristo tutto il mondo per formare una creazione nuova: in modo iniziale sulla terra, in modo perfetto alla fine del tempo. Nell'uno e nell'altro ordine il laico, che è simultaneamente membro del popolo di Dio e della città degli uomini, deve continuamente farsi guidare dalla sua unica coscienza cristiana.

L'apostolato di evangelizzazione e di santificazione

6. La missione della Chiesa ha come scopo la salvezza degli uomini, che si raggiunge con la fede in Cristo e con la sua grazia. Perciò l'apostolato della Chiesa e di tutti i suoi membri è diretto prima di tutto a manifestare al mondo il messaggio di Cristo con la parola e i fatti e a comunicare la sua



grazia. Ciò viene effettuato soprattutto con il ministero della parola e dei sacramenti, affidato in modo speciale al clero, nel quale anche i laici hanno la loro parte molto importante da compiere « per essere anch'essi cooperatori della verità » (3 Gv 8). È specialmente in questo ordine che l'apostolato dei laici e il ministero pastorale si completano a vicenda.

Molte sono le occasioni che si presentano ai laici per esercitare l'apostolato dell'evangelizzazione e della santificazione. La stessa testimonianza della vita cristiana e le opere buone compiute con spirito soprannaturale hanno la forza di attirare gli uomini alla fede e a Dio; il Signore dice infatti: « Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini in modo che vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli » (Mt 5,16).

Tuttavia tale apostolato non consiste soltanto nella testimonianza della vita; il vero apostolo cerca le occasioni per annunciare Cristo con la parola sia ai non credenti per condurli alla fede, sia ai fedeli per istruirli, confermarli ed indurli ad una vita più fervente; « poiché l'amore di Cristo ci sospinge » (2 Cor 5,14) e nel cuore di tutti devono echeggiare le parole dell'Apostolo: « Guai a me se non annunciassi il Vangelo » (1 Cor 9,16) (11).

Siccome in questo nostro tempo nascono nuove questioni e si diffondono gravissimi errori che cercano di abbattere dalle fondamenta la religione, l'ordine morale e la stessa società umana, questo sacro Concilio esorta vivamente tutti i laici, perché secondo la misura dei loro talenti e della loro formazione dottrinale, e seguendo il pensiero della Chiesa, adempiano con diligenza anche maggiore la parte loro spettante nell'enucleare, difendere e rettamente applicare i principi cristiani ai problemi attuali.

L'animazione cristiana dell'ordine temporale

7. Quanto al mondo, è questo il disegno di Dio: che gli uomini, con animo concorde, instaurino e perfezionino sempre più l'ordine delle realtà temporali.

Tutto ciò che compone l'ordine temporale, cioè i beni della vita e della famiglia, la cultura, l'economia, le arti e le professioni, le istituzioni della comunità politica, le relazioni internazionali e così via, la loro evoluzione e il loro progresso, non sono soltanto mezzi con cui l'uomo può raggiungere il suo fine ultimo, ma hanno un valore proprio, riposto in essi da Dio, sia considerati in se stessi, sia considerati come parti di tutto l'ordine temporale: « E Dio vide tutte le cose che aveva



fatto, ed erano assai buone » (*Gen 1,31*). Questa loro bontà naturale riceve una speciale dignità dal rapporto che essi hanno con la persona umana a servizio della quale sono stati creati. Infine piacque a Dio unificare in Cristo Gesù tutte le cose naturali e soprannaturali, « affinché egli abbia il primato sopra tutte le cose » (*Col 1,18*). Questa destinazione, tuttavia, non solo non priva l'ordine delle realtà temporali della sua autonomia, dei suoi propri fini, delle sue proprie leggi, dei suoi propri mezzi, della sua importanza per il bene dell'uomo, ma anzi ne perfeziona la forza e il valore e nello stesso tempo lo adegua alla vocazione totale dell'uomo sulla terra.

Nel corso della storia, l'uso delle cose temporali è stato macchiato da gravi manchevolezze, perché gli uomini, in conseguenza del peccato originale, spesso sono caduti in moltissimi errori intorno al vero Dio, alla natura dell'uomo e ai principi della legge morale: allora i costumi e le istituzioni umane sono stati corrotti e non di rado conculcata la stessa persona umana. Anche ai nostri giorni, non pochi, ponendo un'eccessiva fiducia nel progresso delle scienze naturali e della tecnica inclinano verso una specie di idolatria delle cose temporali, fattisi piuttosto schiavi che padroni di esse.

È compito di tutta la Chiesa aiutare gli uomini affinché siano resi capaci di ben costruire tutto l'ordine temporale e di ordinarlo a Dio per mezzo di Cristo.

È compito dei pastori enunciare con chiarezza i principi circa il fine della creazione e l'uso del mondo, dare gli aiuti morali e spirituali affinché l'ordine temporale venga instaurato in Cristo.

I laici devono assumere il rinnovamento dell'ordine temporale come compito proprio e in esso, guidati dalla luce del Vangelo e dal pensiero della Chiesa e mossi dalla carità cristiana, operare direttamente e in modo concreto; come cittadini devono cooperare con gli altri cittadini secondo la specifica competenza e sotto la propria responsabilità; dappertutto e in ogni cosa devono cercare la giustizia del regno di Dio.

L'ordine temporale deve essere rinnovato in modo che, nel rispetto integrale delle leggi sue proprie, sia reso più conforme ai principi superiori della vita cristiana e adattato alle svariate condizioni di luogo di tempo e di popoli. Tra le opere di simile apostolato si distingue eminentemente l'azione sociale dei cristiani. Il Concilio desidera oggi che essa si estenda a tutto l'ambito dell'ordine temporale, anche a quello della cultura (12).



L'azione caritativa

8. Sebbene ogni esercizio di apostolato nasca e attinga il suo vigore dalla carità, tuttavia alcune opere per natura propria sono atte a diventare vivida espressione della stessa carità; e Cristo Signore volle che esse fossero segni della sua missione messianica (cfr. *Mt* 11,4-5).

Il più grande dei comandamenti della legge è amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi (cfr. *Mt* 22,37-40). Cristo ha fatto proprio questo precetto della carità verso il prossimo e lo ha arricchito di un nuovo significato, avendo identificato se stesso con i fratelli come oggetto della carità e dicendo: « Ogni volta che voi avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me » (*Mt* 25,40). Egli infatti, assumendo la natura umana, ha legato a sé come sua famiglia tutto il genere umano in una solidarietà soprannaturale ed ha stabilito che la carità fosse il distintivo dei suoi discepoli con le parole: «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri » (*Gv* 13,35).

La santa Chiesa, come fin dalle sue prime origini, unendo insieme l'«agape» con la cena eucaristica, si manifestava tutta unita nel vincolo della carità attorno a Cristo, così, in ogni tempo, si riconosce da questo contrassegno della carità, e mentre gode delle iniziative altrui, rivendica le opere di carità come suo dovere e diritto inalienabile. Perciò la misericordia verso i poveri e gli infermi con le cosiddette opere caritative e di mutuo aiuto, destinate ad alleviare ogni umano bisogno, sono da essa tenute in particolare onore (13).

Oggi che i mezzi di comunicazione sono divenuti più rapidi, le distanze tra gli uomini quasi eliminate e gli abitanti di tutto il mondo resi membri quasi di una unica famiglia, tali attività ed opere sono divenute molto più urgenti e devono prendere di più le dimensioni dell'universo. L'azione caritativa ora può e deve abbracciare tutti assolutamente gli uomini e tutte quante le necessità. Ovunque vi è chi manca di cibo, di bevanda, di vestito, di casa, di medicine, di lavoro, di istruzione, dei mezzi necessari per condurre una vita veramente umana, ovunque vi è chi afflitto da tribolazioni e da malferma salute, chi soffre l'esilio o il carcere, la carità cristiana deve cercarli e trovarli, consolarli con premurosa cura e sollevarli porgendo loro aiuto. E quest'obbligo si impone prima di tutto ai singoli uomini e popoli che vivono nella prosperità (14).

Affinché tale esercizio di carità possa essere al di sopra di ogni critica e appaia come tale, si consideri nel prossimo l'immagine di Dio secondo cui è stato creato, e Cristo Signore, al quale



veramente è donato quanto si dà al bisognoso; si abbia estremamente riguardo della libertà e della dignità della persona che riceve l'aiuto; la purità di intenzione non macchiata da ricerca alcuna della propria utilità o desiderio di dominio (15); siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia, perché non avvenga che offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia; si eliminino non soltanto gli effetti ma anche le cause dei mali; l'aiuto sia regolato in t modo che coloro i quali lo ricevono vengano, a poco a poco, liberati dalla dipendenza altrui e diventi sufficienti a se stessi.

I laici dunque abbiano in grande stima e sostengano, nella misura delle proprie forze, le opere caritative e le iniziative di « assistenza sociale », private pubbliche, anche internazionali, con cui si porta aiuto efficace agli individui e ai popoli che si trovano nel bisogno, e in ciò collaborino con tutti gli uomini di buona volontà (16).

(7) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, *Lumen Gentium*, n. 12, p. 16 [pag. 141ss].

(8) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, cap. I, n. 11: AAS 56 (1964), pp. 102-103 [pag. 25].

(9) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa *Lumen Gentium*, n. 32: AAS 57 (1965), p. 38 [pag. 195ss]; cf. anche nn. 40-41, pp. 45-47 [pag. 211ss].

(10) CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa, *Lumen Gentium*, n. 62, p. 63 [pag. 257ss]; cf. anche n. 65, pp. 64-65 [pag. 261ss].

(11) Cf. PIO XI, Encicl. *Ubi arcano*, 23 dic. 1922: AAS 14 (1922), p. 659; PIO XII, Encicl. *Summi Pontificatus*, 20 ott. 1939: AAS 31 (1939), p. 442-443.

(12) Cf. LEONE XIII, Encicl. *Rerum Novarum*: ASS 23 (1890-91), p. 647; PIO XI, Encicl. *Quadragesimo Anno*: AAS 23 (1931), p. 190 [in parte Dz 3725]; PIO XII, Messaggio radiofonico, 1° giugno 1941: AAS 33 (1941), p. 207.

(13) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), p. 402.

(14) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), p. 440-441.

(15) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl. *Mater et Magistra*: AAS 53 (1961), pp. 442-443.

(16) Cf. PIO XII, Disc. alla "Pax Romana M. I. I. C.", 25 apr. 1957: AAS 49 (1957), pp. 208-209, e soprattutto GIOVANNI XXIII, Disc. *Ad Conventum Consilii "Food and Agriculture Organisation" (F.A.O.)*, 10 nov. 1959: AAS 51 (1959), pp. 856, 866.

⁶ *Can. 225 §2*. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico, e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari.

⁷ *Costituzione Italiana Art. 19*. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume



-
- ⁸ Can. 212 - §1. I fedeli, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad osservare con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori, in quanto rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede o dispongono come capi della Chiesa.
- ⁹ *Costituzione Italiana Art. 54 c. 1.* Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
- ¹⁰ Can. 225 §2. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico, e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari.
- ¹¹ COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA - *LUMEN GENTIUM* - CAPITOLO VIII - *La Beata Maria Vergine Madre di Dio nel Mistero di Cristo e della Chiesa.*

Maria e Cristo unico mediatore

60. Uno solo è il nostro mediatore, secondo le parole dell'Apostolo: « Poiché non vi è che un solo Dio, uno solo è anche il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che per tutti ha dato se stesso in riscatto » (1 Tm 2,5-6). La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Ogni salutare influsso della beata Vergine verso gli uomini non nasce da una necessità oggettiva, ma da una disposizione puramente gratuita di Dio, e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo; pertanto si fonda sulla mediazione di questi, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia, e non impedisce minimamente l'unione immediata dei credenti con Cristo, anzi la facilita.

Cooperazione alla redenzione

61. La beata Vergine, predestinata fino dall'eternità, all'interno del disegno d'incarnazione del Verbo, per essere la madre di Dio, per disposizione della divina Provvidenza fu su questa terra l'alma madre del divino Redentore, generosamente associata alla sua opera a un titolo assolutamente unico, e umile ancella del Signore, concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel tempio, soffrendo col Figlio suo morente in croce, ella cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, coll'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia.



Funzione salvifica subordinata

62. E questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura senza soste dal momento del consenso fedelmente prestato nell'Annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti anche dopo la sua assunzione in cielo non ha interrotto questa funzione salvifica, ma con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci i doni che ci assicurano la nostra salvezza eterna [186]. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Per questo la beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, Mediatrice [187]. Ciò però va inteso in modo che nulla sia detratto o aggiunto alla dignità e alla efficacia di Cristo, unico Mediatore [188].

[186] Cf. KLEUTGEN, testo riformato *De mysterio Verbi incarnati*, cap. IV: MANSI 53, 290. Cf. S. ANDREA DI CRETA, *In nat. Mariae*, sermo 4: PG 97, 865A. S. GERMANO DI COSTANTINOP., *In annunt. Deiparae*: PG 98, 321BC. *In dorm. Deiparae*, III: 361D. S. GIOV. DAMASCENO, *In dorm. B. V. Mariae*, Hom. I, 8: PG 96, 712BC-713A.

[187] Cf. LEONE XIII, Encicl. *Adiutricem populi*, 5 sett. 1895: ASS 28 (1895-96), p. 129. S. PIO X, Encicl. *Ad diem illum*, 2 febr. 1904: Acta I, p. 154; Dz 1978a (3370) [Collantes 5.032-33]. PIO XI, Encicl. *Miserentissimus*, 8 maggio 1928: AAS 20 (1928), p. 178. PIO XII, *Messaggio Radiof.*, 13 maggio 1946: AAS 38 (1946), p. 266.

[188] Cf. S. AMBROGIO, *Epist.* 63: PL 16, 1218.

12 COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA - *LUMEN GENTIUM* - CAPITOLO I – *Mistero della Chiesa*.

La Chiesa è sacramento in Cristo

1. Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei precedenti Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la propria natura e la propria missione universale. Le presenti condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti gli



uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la piena unità in Cristo.

La Chiesa, realtà visibile e spirituale

8. Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostiene la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità [9], quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino [10]. Per una analogia che non è senza valore, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, così in modo non dissimile l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo (cfr. Ef 4,16) [11].

Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica [12] e che il Salvatore nostro, dopo la sua resurrezione, diede da pascere a Pietro (cfr. Gv 21,17), affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida (cfr. Mt 28,18ss), e costituì per sempre colonna e sostegno della verità (cfr. 1 Tm 3,15). Questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui [13], ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica. Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo « che era di condizione divina... spogliò se stesso, prendendo la condizione di schiavo » (Fil 2,6-7) e per noi « da ricco che era si fece povero » (2 Cor 8,9): così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre « ad annunciare la buona novella ai poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito » (Lc 4,18), « a cercare e salvare ciò che era perduto » (Lc 19,10), così pure la Chiesa circonda d'affettuosa cura quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente, si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca di servire il Cristo.



Ma mentre Cristo, « santo, innocente, immacolato » (Eb 7,26), non conobbe il peccato (cfr. 2 Cor 5,21) e venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), la Chiesa, che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa « prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio » [14], annunciando la passione e la morte del Signore fino a che egli venga (cfr. 1 Cor 11,26). Dalla virtù del Signore risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo al mondo, con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce.

[9] Cf. LEONE XIII, Enc. *Sapientiae christianae*, 10 genn. 1890: ASS 22 (1889-90), p. 392; ID., Enc. *Satis cognitum*, 29 giugno 1896: AAS 28 (1895-96), pp. 710 e 724ss. PIO XII, Enc. *Mystici Corporis*, l.c. [nota 7], pp. 199-200.

[10] Cf. PIO XII, Enc. *Mystici Corporis*, l.c. [nota 7], p. 221ss; ID., Enc. *Humani generis*, 12 ag. 1950: AAS 42 (1950), p. 571.

[11] Cf. LEONE XIII, Enc. *Satis cognitum*, l.c. [nota 9], p. 713.

[12] Cf. *Symbolum Ap.*: Dz 6-9 (10-13) [Collantes 0.501-02]; *Symb. Nic.-Const.*: Dz 86 (150) [Collantes 0.509]; cf. *Prof. fidei Trid.*: Dz 994 e 999 (1862 e 1868) [Collantes 0.518 e 0.525].

[13] E detta "Santa (cattolica apostolica) Romana Chiesa" nella *Prof. fidei Trid.*, l.c. [nota prec.] e nel CONC. VAT. I, Cost. Dogm. sulla fede cattolica *Dei Filius*: Dz 1782 (3001) [Collantes 3.018].

[14] S. AGOSTINO, *De civ. Dei*, XVIII, 51, 2: PL 41, 614.

COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA - *LUMEN GENTIUM* - CAPITOLO IV – *I Laici*

I laici nella Chiesa

30. Il santo Concilio, dopo aver illustrati gli uffici della gerarchia, con piacere rivolge il pensiero allo stato di quei fedeli che si chiamano laici. Sebbene quanto fu detto del popolo di Dio sia ugualmente diretto ai laici, ai religiosi e al clero, ai laici tuttavia, sia uomini che donne, per la loro condizione e missione, appartengono in particolare alcune cose, i fondamenti delle quali, a motivo delle speciali circostanze del nostro tempo, devono essere più accuratamente ponderati. I sacri pastori, infatti, sanno benissimo quanto i laici contribuiscano al bene di tutta la Chiesa. Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune. Bisogna infatti che tutti « mediante la pratica di una carità sincera, cresciamo in ogni modo verso colui che è il capo, Cristo; da lui tutto



il corpo, ben connesso e solidamente collegato, attraverso tutte le giunture di comunicazione, secondo l'attività proporzionata a ciascun membro, opera il suo accrescimento e si va edificando nella carità» (Ef 4,15-16).

Natura e missione dei laici

31. Col nome di laici si intende qui l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano.

Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. Infatti, i membri dell'ordine sacro, sebbene talora possano essere impegnati nelle cose del secolo, anche esercitando una professione secolare, tuttavia per la loro speciale vocazione sono destinati principalmente e propriamente al sacro ministero, mentre i religiosi col loro stato testimoniano in modo splendido ed esimio che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore.

Dignità dei laici nel popolo di Dio

32. La santa Chiesa è, per divina istituzione, organizzata e diretta con mirabile varietà. «A quel modo, infatti, che in uno- stesso corpo abbiamo molte membra, e le membra non hanno tutte le stessa funzione, così tutti insieme formiamo un solo corpo in Cristo, e individualmente siano membri gli uni degli altri » (Rm 12,4-5).



Non c'è quindi che un popolo di Dio scelto da lui: « un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo » (Ef 4,5); comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione; non c'è che una sola salvezza, una sola speranza e una carità senza divisioni. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella Chiesa per riguardo alla stirpe o nazione, alla condizione sociale o al sesso, poiché « non c'è né Giudeo né Gentile, non c'è né schiavo né libero, non c'è né uomo né donna: tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28 gr.; cfr. Col 3,11).

Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto a titolo uguale la fede che introduce nella giustizia di Dio (cfr. 2 Pt 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio comporta in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una comunità di rapporto: che i pastori della Chiesa sull'esempio di Cristo sono a servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli, e questi a loro volta prestano volentieri la loro collaborazione ai pastori e ai maestri. Così, nella diversità stessa, tutti danno testimonianza della mirabile unità nel corpo di Cristo: poiché la stessa diversità di grazie, di ministeri e di operazioni raccoglie in un tutto i figli di Dio, dato che « tutte queste cose opera... un unico e medesimo Spirito» (1 Cor 12,11).

I laici quindi, come per benevolenza divina hanno per fratello Cristo, il quale, pur essendo Signore di tutte le cose, non è venuto per essere servito, ma per servire (cfr. Mt 20,28), così anche hanno per fratelli coloro che, posti nel sacro ministero, insegnando e santificando e reggendo per autorità di Cristo, svolgono presso la famiglia di Dio l'ufficio di pastori, in modo che sia da tutti adempito il nuovo precetto della carità. A questo proposito dice molto bene sant'Agostino: « Se mi spaventa l'essere per voi, mi rassicura l'essere con voi. Perché per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello è nome di ufficio, questo di grazia; quello è nome di pericolo, questo di salvezza » [112].

L'apostolato dei laici

33. I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell'unico corpo di Cristo sotto un solo capo, sono chiamati chiunque essi siano, a contribuire come membra vive, con tutte le forze ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all'incremento della Chiesa e alla sua santificazione permanente.



L'apostolato dei laici è quindi partecipazione alla missione salvifica stessa della Chiesa; a questo apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione. Dai sacramenti poi, e specialmente dalla sacra eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità verso Dio e gli uomini che è l'anima di tutto l'apostolato. Ma i laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo [113]. Così ogni laico, in virtù dei doni che gli sono stati fatti, è testimoniaio e insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa « secondo la misura del dono del Cristo » (Ef 4,7).

Oltre a questo apostolato, che spetta a tutti i fedeli senza eccezione, i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l'apostolato della Gerarchia [114] a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione, faticando molto per il Signore (cfr. Fil 4,3; Rm 16,3 ss). Hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici.

Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché il disegno divino di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anch'essi attivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa.

Partecipazione dei laici al sacerdozio comune

34. Il sommo ed eterno sacerdote Gesù Cristo, volendo continuare la sua testimonianza e il suo ministero anche attraverso i laici, li vivifica col suo Spirito e incessantemente li spinge ad ogni opera buona e perfetta.

A coloro infatti che intimamente congiunge alla sua vita e alla sua missione, concede anche di aver parte al suo ufficio sacerdotale per esercitare un culto spirituale, in vista della glorificazione di Dio e della salvezza degli uomini. Perciò i laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile chiamati e istruiti per produrre frutti dello Spirito sempre più abbondanti. Tutte infatti le loro attività, preghiere e iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute nello Spirito, e anche le molestie della vita, se sono sopportate con pazienza, diventano offerte spirituali gradite a Dio attraverso Gesù Cristo (cfr. 1 Pt 2,5); nella celebrazione dell'eucaristia sono in tutta pietà



presentate al Padre insieme all'oblazione del Corpo del Signore. Così anche i laici, in quanto adoratori dovunque santamente operanti, consacrano a Dio il mondo stesso.

Partecipazione dei laici alla funzione profetica del Cristo

35. Cristo, il grande profeta, il quale con la testimonianza della sua vita e con la potenza della sua parola ha proclamato il regno del Padre, adempie il suo ufficio profetico fino alla piena manifestazione della gloria, non solo per mezzo della gerarchia, che insegna in nome e con la potestà di lui, ma anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni provvedendoli del senso della fede e della grazia della parola (cfr. At 2,17-18; Ap 19,10), perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Essi si mostrano figli della promessa quando, forti nella fede e nella speranza, mettono a profitto il tempo presente (cfr. Ef 5,16; Col 4,5) e con pazienza aspettano la gloria futura (cfr. Rm 8,25). E questa speranza non devono nasconderla nel segreto del loro cuore, ma con una continua conversione e lotta «contro i dominatori di questo mondo tenebroso e contro gli spiriti maligni» (Ef 6,12), devono esprimerla anche attraverso le strutture della vita secolare.

Come i sacramenti della nuova legge, alimento della vita e dell'apostolato dei fedeli, prefigurano un cielo nuovo e una nuova terra (cfr. Ap 21,1), così i laici diventano araldi efficaci della fede in ciò che si spera (cfr. Eb 11,1), se senza incertezze congiungono a una vita di fede la professione di questa stessa fede. Questa evangelizzazione o annunzio di Cristo fatto con la testimonianza della vita e con la parola acquista una certa nota specifica e una particolare efficacia dal fatto che viene compiuta nelle comuni condizioni del secolo.

In questo ordine di funzioni appare di grande valore quello stato di vita che è santificato da uno speciale sacramento: la vita matrimoniale e familiare. L'esercizio e scuola per eccellenza di apostolato dei laici si ha là dove la religione cristiana permea tutta l'organizzazione della vita e ogni giorno più la trasforma. Là i coniugi hanno la propria vocazione: essere l'uno all'altro e ai figli testimoni della fede e dell'amore di Cristo. La famiglia cristiana proclama ad alta voce allo stesso tempo le virtù presenti del regno di Dio e la speranza della vita beata. Così, col suo esempio e con la sua testimonianza, accusa il mondo di peccato e illumina quelli che cercano la verità.

I laici quindi, anche quando sono occupati in cure temporali, possono e devono esercitare una preziosa azione per l'evangelizzazione del mondo. Alcuni di loro, in mancanza di sacri ministri o essendo questi impediti in regime di persecuzione, suppliscono alcuni uffici sacri secondo le proprie possibilità; altri, più numerosi, spendono tutte le loro forze nel lavoro apostolico: bisogna tuttavia



che tutti cooperino all' estensione e al progresso del regno di Cristo nel mondo. Perciò i laici si applichino con diligenza all'approfondimento della verità rivelata e domandino insistentemente a Dio il dono della sapienza.

Partecipazione dei laici al servizio regale

36. Cristo, fattosi obbediente fino alla morte e perciò esaltato dal Padre (cfr. Fil 2,8-9), è entrato nella gloria del suo regno; a lui sono sottomesse tutte le cose, fino a che egli sottometta al Padre se stesso e tutte le creature, affinché Dio sia tutto in tutti (cfr. 1 Cor 15,27-28). Questa potestà egli l'ha comunicata ai discepoli, perché anch'essi siano costituiti nella libertà regale e con l'abnegazione di sé e la vita santa vincano in se stessi il regno del peccato anzi, servendo il Cristo anche negli altri, con umiltà e pazienza conducano i loro fratelli al Re, servire il quale è regnare. Il Signore infatti desidera estendere il suo regno anche per mezzo dei fedeli laici: il suo regno che è regno « di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace » [115] e in questo regno anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio (cfr. Rm 8,21). Grande veramente è la promessa, grande il comandamento dato ai discepoli: « Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio » (1 Cor 3,23).

I fedeli perciò devono riconoscere la natura profonda di tutta la creazione, il suo valore e la sua ordinazione alla lode di Dio, e aiutarsi a vicenda a una vita più santa anche con opere propriamente secolari, affinché il mondo si impregni dello spirito di Cristo e raggiunga più efficacemente il suo fine nella giustizia, nella carità e nella pace. Nel compimento universale di questo ufficio, i laici hanno il posto di primo piano. Con la loro competenza quindi nelle discipline profane e con la loro attività, elevata intrinsecamente dalla grazia di Cristo, portino efficacemente l'opera loro, affinché i beni creati, secondo i fini del Creatore e la luce del suo Verbo, siano fatti progredire dal lavoro umano, dalla tecnica e dalla cultura civile per l'utilità di tutti gli uomini senza eccezione, e siano tra loro più convenientemente distribuiti e, secondo la loro natura, portino al progresso universale nella libertà umana e cristiana. Così Cristo per mezzo dei membri della Chiesa illuminerà sempre di più l'intera società umana con la sua luce che salva.

Inoltre i laici, anche consociando le forze, risanino le istituzioni e le condizioni del mondo, se ve ne siano che provocano al peccato, così che tutte siano rese conformi alle norme della giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l'esercizio delle virtù. Così agendo impregneranno di valore morale la cultura e le opere umane. In questo modo il campo del mondo si trova meglio preparato per



accogliere il seme della parola divina, e insieme le porte della Chiesa si aprono più larghe, per permettere che l'annunzio della pace entri nel mondo.

Per l'economia stessa della salvezza imparino i fedeli a ben distinguere tra i diritti e i doveri, che loro incombono in quanto membri della Chiesa, e quelli che competono loro in quanto membri della società umana. cerchino di metterli in armonia fra loro, ricordandosi che in ogni cosa temporale devono essere guidati dalla coscienza cristiana, poiché nessuna attività umana, neanche nelle cose temporali, può essere sottratta al comando di Dio. Nel nostro tempo è sommamente necessario che questa distinzione e questa armonia risplendano nel modo più chiaro possibile nella maniera di agire dei fedeli, affinché la missione della Chiesa possa più pienamente rispondere alle particolari condizioni del mondo moderno. Come infatti si deve riconoscere che la città terrena, legittimamente dedicata alle cure secolari, è retta da propri principi, così a ragione è rigettata l'inafausta dottrina che pretende di costruire la società senza alcuna considerazione per la religione e impugna ed elimina la libertà religiosa dei cittadini [116].

[112] S. AGOSTINO, *Serm.* 340, 1: PL 38, 1483.

[113] Cf. PIO XI, Encicl. *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931: AAS 23 (1931), p. 221s. PIO XII, Disc. *De quelle consolation*, 14 ott. 1951: AAS 43 (1951), p. 790s.

[114] Cf. PIO XII, DISC. *Six ans se sont écoulés*, 5 ott. 1957: AAS 49 (1957), p. 927.

[115] *Messale romano*, dal prefazio della festa di Cristo Re.

[116] Cf. LEONE XIII, Encicl. *Immortale Dei*, 1° nov. 1885: ASS 18 (1885), p. 166ss. IDEM, Encicl. *Sapientiae Christianae*, 10 genn. 1890: ASS 22 (1889-90), p. 397ss. PIO XII, Disc. *Alla vostra filiale*, 23 marzo 1958: AAS 50 (1958), p. 220: "la legittima sana laicità dello Stato".

¹³ COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA - *LUMEN GENTIUM* - CAPITOLO VIII - *La Beata Maria Vergine Madre di Dio nel Mistero di Cristo e della Chiesa.*

63. Nessuna creatura infatti può mai essere paragonata col Verbo incarnato e redentore. Ma come il sacerdozio di Cristo è in vari modi partecipato, tanto dai sacri ministri, quanto dal popolo fedele, e come l'unica bontà di Dio è realmente diffusa in vari modi nelle creature, così anche l'unica mediazione del Redentore non esclude, bensì suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata da un'unica fonte. La Chiesa non dubita di riconoscere questa funzione subordinata a Maria, non cessa di farne l'esperienza e di raccomandarla al cuore dei fedeli, perché, sostenuti da questa materna protezione, aderiscano più intimamente al Mediatore e Salvatore.



-
- ¹⁴ Can. 209 - §1. I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa.
- ¹⁵ Can. 210 - Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.
- ¹⁶ Can. 211 - Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo.
- ¹⁷ DECRETO SULL’APOSTOLATO DEI LAICI, “*APOSTOLICAM ACTUOSITATEM*” - CAPITOLO III – *Vari Campi di Apostolato.*

Introduzione

9. I laici esercitano il loro multiforme apostolato tanto nella Chiesa che nel mondo. Su questo duplice fronte si aprono svariati campi di attività apostolica di cui ricordiamo i principali. Essi sono: le comunità ecclesiali, la famiglia, i giovani, l'ambiente sociale, l'ordine nazionale e internazionale. Siccome poi ai nostri giorni le donne prendono parte sempre più attiva a tutta la vita sociale, è di grande importanza una loro più larga partecipazione anche nei vari campi dell'apostolato della Chiesa.

La famiglia

11. Poiché il Creatore di tutte le cose ha costituito il matrimonio quale principio e fondamento dell'umana società e, con la sua grazia, l'ha reso sacramento grande in riferimento a Cristo e alla Chiesa (cfr. *Ef 5,32*), l'apostolato dei coniugi e delle famiglie acquista una singolare importanza sia per la Chiesa sia per la società civile.

I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede l'uno per l'altro, nei confronti dei figli e di tutti gli altri familiari. Sono essi i primi araldi della fede ed educatori dei loro figli; li formano alla vita cristiana e apostolica con la parola e con l'esempio, li aiutano con prudenza nella scelta della loro vocazione e favoriscono con ogni diligenza la sacra vocazione eventualmente in essi scoperta.

Sono sempre stati doveri dei coniugi, ed oggi sono la parte principale del loro apostolato:



-
- a) manifestare e comprovare, con l'esempio della propria vita, l'indissolubilità e la santità del vincolo matrimoniale;
 - b) affermare con forza il diritto e il dovere che spetta per natura ai genitori e ai tutori di educare cristianamente la prole;
 - c) difendere la dignità e la legittima autonomia della famiglia. Essi dunque e gli altri fedeli collaborino con gli uomini di buona volontà, affinché nella legislazione civile siano sanciti e difesi questi sacri diritti; perché nel governo della società si tenga conto delle esigenze familiari per quanto riguarda l'alloggio, l'educazione dei fanciulli, le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale e gli oneri fiscali; nella regolamentazione dell'emigrazione si salvaguardi nel modo più assoluto la convivenza della famiglia (20).

La famiglia ha ricevuto da Dio la missione di essere la cellula prima e vitale della società. E essa adempirà tale missione se, mediante il mutuo affetto dei membri e la preghiera elevata a Dio in comune, si mostrerà come il santuario domestico della Chiesa; se tutta la famiglia si inserirà nel culto liturgico della Chiesa; se infine praticherà una fattiva ospitalità e se promuoverà la giustizia e le buone opere a servizio di tutti i fratelli che si trovano in necessità.

Fra le svariate opere dell'apostolato familiare, ci sia concesso enumerare le seguenti: adottare come figli i bambini abbandonati, accogliere con benevolenza i forestieri, dare il proprio contributo nella direzione delle scuole, consigliare e aiutare gli adolescenti, aiutare i fidanzati a prepararsi meglio al matrimonio, collaborare alle opere catechistiche, sostenere i coniugi e le famiglie nelle loro difficoltà materiali e morali, provvedere ai vecchi non solo l'indispensabile, ma anche renderli partecipi equamente dei frutti del progresso economico.

Le famiglie cristiane le quali in tutta la loro vita si mostrano coerenti con il Vangelo e mostrano con l'esempio cosa sia il matrimonio cristiano, offrono al mondo una preziosissima testimonianza cristiana, sempre e dovunque, ma in modo speciale nelle regioni in cui viene annunciato per la prima volta il Vangelo, oppure la Chiesa si trova tuttora nei suoi inizi o urta contro gravi ostacoli (21).

Affinché possano raggiungere più facilmente le finalità del loro apostolato, può essere opportuno che le famiglie si uniscano in qualche associazione (22).

I giovani

12. I giovani esercitano un influsso di somma importanza nella società odierna (23). Le circostanze della loro vita, la mentalità e gli stessi rapporti con la propria famiglia sono grandemente mutati.



Essi passano spesso troppo rapidamente ad una nuova condizione sociale ed economica. Mentre cresce sempre più la loro importanza sociale ed anche politica, appaiono quasi impari ad affrontare adeguatamente i loro nuovi compiti.

L'accresciuto loro peso nella società esige da essi una corrispondente attività apostolica; del resto lo stesso carattere naturale li dispone a questo. Col maturare della coscienza della propria personalità, spinti dall'ardore della vita e dalla loro esuberanza, assumono le proprie responsabilità e desiderano prendere il loro posto nella vita sociale e culturale: zelo questo che, se è impregnato dallo spirito di Cristo e animato da obbedienza ed amore verso i pastori della Chiesa, fa sperare abbondantissimi frutti. I giovani debbono divenire i primi e immediati apostoli dei giovani, esercitando da loro stessi l'apostolato fra di loro, tenendo conto dell'ambiente sociale in cui vivono (24).

Gli adulti procurino d'instaurare con i giovani un dialogo amichevole passando sopra la distanza dell'età, di conoscersi reciprocamente e di comunicarsi reciprocamente le proprie ricchezze interiori. Stimolino i giovani all'apostolato anzitutto con l'esempio, e, all'occasione, con un prudente consiglio e con un valido aiuto. I giovani nutrano rispetto e fiducia verso gli adulti; quantunque siano inclinati naturalmente alle novità, apprezzino come meritano le buone tradizioni.

Anche i fanciulli hanno la loro attività apostolica. Secondo le proprie forze sono veri testimoni viventi di Cristo tra i compagni.

L'ambiente sociale

13. L'apostolato dell'ambiente sociale, cioè l'impegno nel permeare di spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le strutture della comunità in cui uno vive, è un compito e un obbligo talmente proprio dei laici, che nessun altro può mai debitamente compierlo al loro posto. In questo campo i laici possono esercitare l'apostolato del simile verso il simile. Qui completano la testimonianza della vita con la testimonianza della parola (25). Qui nel campo del lavoro, della professione, dello studio, dell'abitazione, del tempo libero o delle associazioni sono i più adatti ad aiutare i propri fratelli.

I laici adempiono tale missione della Chiesa nel mondo:

- a) anzitutto nella coerenza della vita con la fede, mediante la quale diventano luce del mondo, e con la loro onestà in qualsiasi affare, con la quale attraggono tutti all'amore del vero e del bene, e in definitiva a Cristo e alla Chiesa;



-
- b) con la carità fraterna, con cui diventano partecipi delle condizioni di vita, di lavoro, dei dolori e delle aspirazioni dei fratelli e dispongono a poco a poco il cuore di tutti alla salutare azione della grazia;
- c) con la piena coscienza della propria responsabilità nell'edificazione della società, per cui si sforzano di svolgere la propria attività domestica, sociale, professionale con cristiana magnanimità. Così il loro modo d'agire penetra un po' alla volta l'ambiente di vita e di lavoro.

Questo apostolato deve abbracciare tutti quelli che vivono nel proprio raggio di azione e non escludere alcun bene spirituale o temporale realizzabile. Ma i veri apostoli non si accontentano soltanto di questa azione, bensì cercano di annunciare Cristo al prossimo anche con la parola. Molti uomini non possono udire il Vangelo e conoscere Cristo, se non per mezzo dei laici che stan loro vicino.

L'ordine nazionale e internazionale

14. Immenso è il campo di apostolato che si apre nell'ordine nazionale e internazionale, dove sono specialmente i laici a essere ministri della sapienza cristiana. Animati dall'amore di patria e nel fedele adempimento dei doveri civili, i cattolici si sentano obbligati a promuovere il vero bene comune e facciano valere il peso della propria opinione in maniera tale che il potere civile venga esercitato secondo giustizia e le leggi corrispondano ai precetti morali e al bene comune. I cattolici esperti in politica e, come è naturale, saldamente ancorati alla fede e alla dottrina cristiana, non ricusino le cariche pubbliche, potendo mediante una buona amministrazione provvedere al bene comune e al tempo stesso aprire la via al Vangelo.

Si sforzino i cattolici di collaborare con tutti gli uomini di buona volontà nel promuovere tutto ciò che è vero, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è santo, tutto ciò che è amabile (cfr. *Fil* 4,8). Entrino in dialogo con essi, andando loro incontro con prudenza e gentilezza e promuovano indagini circa le istituzioni sociali e pubbliche per portarle a perfezione secondo lo spirito del Vangelo.

Tra i segni del nostro tempo è degno di speciale menzione il crescente e inarrestabile senso di solidarietà di tutti i popoli, che è compito dell'apostolato dei laici promuovere con sollecitudine e trasformare in sincero e autentico affetto fraterno. I laici inoltre debbono prendere coscienza del campo internazionale e delle questioni e soluzioni sia dottrinali sia pratiche che sorgono in esso, specialmente per quanto riguarda i popoli in via di sviluppo.



Rammentino tutti coloro che lavorano in altre nazioni o danno ad esse aiuto, che le relazioni fra i popoli devono essere un vero scambio fraterno, in cui l'una e l'altra parte simultaneamente dà e riceve. Coloro poi che viaggiano per ragioni di impegni internazionali o di affari o di divertimento, si ricordino che essi sono dovunque anche degli araldi itineranti di Cristo, e come tali si comportino davvero (26).

(20) Cf. PIO XI, Encicl. Casti Connubii: AAS 22 (1930), p. 554; PIO XII, Messaggio radiofonico, 1° giugno 1941: AAS 33 (1941), p. 203; IDEM, Ai Delegati al Congresso dell'Unione Internazionale per la tutela dei diritti della famiglia, 20 sett. 1949: AAS 41 (1949), p. 552; IDEM, Ai padri di famiglia pellegrini a Roma dalla Francia, 18 sett. 1951: AAS 43 (1951), p. 731; IDEM, Messaggio radiofonico per il Natale 1952: AAS 45 (1953), p. 41; GIOVANNI XXIII, Encicl. Mater et Magistra, 15 maggio 1961: AAS 53 (1961), pp. 429, 439.

(21) Cf. PIO XII, Encicl. Evangelii Praecones, 2 giugno 1951: AAS 43 (1951), p. 514.

(22) Cf. PIO XII, Ai delegati al Congresso dell'Unione Internazionale per la tutela dei diritti della famiglia, 20 sett. 1949: AAS 41 (1949), p. 552.

(23) Cf. S. PIO X, Disc. all'Associazione cattolica della Gioventù Francese per la pietà, la scienza e l'azione, 25 sett. 1904: ASS 37 (1904-1905), pp. 296-300.

(24) Cf. PIO XII, Lett. Dans quelques semaines, all'Arcivescovo di Montréal: sui congressi organizzati dai giovani operai cristiani canadesi, 24 maggio 1947: AAS 39 (1947), p. 257; Messaggio radiofonico alla J.O.C. di Bruxelles, 3 sett. 1950: AAS 42 (1950), pp. 640-641.

(25) Cf. PIO XI, Encicl. Quadragesimo Anno, 15 maggio 1931: AAS 23 (1931), pp. 225-226.

(26) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl. Mater et Magistra, 15 maggio 1961: AAS 53 (1961), pp. 448-450.

18 COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA - *LUMEN GENTIUM* - CAPITOLO II - *Il Popolo di Dio*.

13. Tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio. Perciò questo popolo, pur restando uno e unico, si deve estendere a tutto il mondo e a tutti i secoli, affinché si adempia l'intenzione della volontà di Dio, il quale in principio creò la natura umana una e volle infine radunare insieme i suoi figli dispersi (cfr. Gv 11,52). A questo scopo Dio mandò il Figlio suo, al quale conferì il dominio di tutte le cose (cfr. Eb 1,2), perché fosse maestro, re e sacerdote di tutti, capo del nuovo e universale popolo dei figli di Dio. Per questo infine Dio mandò lo Spirito del Figlio suo, Signore e vivificatore, il quale per tutta la Chiesa e per tutti e singoli i credenti è principio di associazione e di unità, nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere (cfr. At 2,42).

14.

In tutte quindi le nazioni della terra è radicato un solo popolo di Dio, poiché di mezzo a tutte le stirpi egli prende i cittadini del suo regno non terreno ma celeste. E infatti tutti i fedeli sparsi per il mondo



sono in comunione con gli altri nello Spirito Santo, e così « chi sta in Roma sa che gli Indi sono sue membra » [23]. Siccome dunque il regno di Cristo non è di questo mondo (cfr. Gv 18,36), la Chiesa, cioè il popolo di Dio, introducendo questo regno nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al contrario favorisce e accoglie tutte le ricchezze, le risorse e le forme di vita dei popoli in ciò che esse hanno di buono e accogliendole le purifica, le consolida ed eleva. Essa si ricorda infatti di dover far opera di raccolta con quel Re, al quale sono state date in eredità le genti (cfr. Sal 2,8), e nella cui città queste portano i loro doni e offerte (cfr. Sal 71 (72),10; Is 60,4-7). Questo carattere di universalità, che adorna e distingue il popolo di Dio è dono dello stesso Signore, e con esso la Chiesa cattolica efficacemente e senza soste tende a ricapitolare tutta l'umanità, con tutti i suoi beni, in Cristo capo, nell'unità dello Spirito di lui [24].

In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta la Chiesa, in modo che il tutto e le singole parti si accrescono per uno scambio mutuo universale e per uno sforzo comune verso la pienezza nell'unità. Ne consegue che il popolo di Dio non solo si raccoglie da diversi popoli, ma nel suo stesso interno si compone di funzioni diverse. Poiché fra i suoi membri c'è diversità sia per ufficio, essendo alcuni impegnati nel sacro ministero per il bene dei loro fratelli, sia per la condizione e modo di vita, dato che molti nello stato religioso, tendendo alla santità per una via più stretta, sono un esempio stimolante per i loro fratelli. Così pure esistono legittimamente in seno alla comunione della Chiesa, le Chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di carità [25], tutela le varietà legittime e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo non pregiudichi l'unità, ma piuttosto la serva. E infine ne derivano, tra le diverse parti della Chiesa, vincoli di intima comunione circa i tesori spirituali, gli operai apostolici e le risorse materiali. I membri del popolo di Dio sono chiamati infatti a condividere i beni e anche alle singole Chiese si applicano le parole dell'Apostolo: « Da bravi amministratori della multiforme grazia di Dio, ognuno di voi metta a servizio degli altri il dono che ha ricevuto» (1 Pt 4,10).

Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questa cattolica unità del popolo di Dio, che prefigura e promuove la pace universale; a questa unità in vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia infine tutti gli uomini senza eccezione, che la grazia di Dio chiama alla salvezza.

[23] S. GIOV. CRISOSTOMO, *In Io.*, Hom. 65, 1: PG 59, 361.

[24] Cf. S. IRENEO, *Adv. Haer.* III, 16, 6; III, 22, 1-3: PG 7, 925C-926A e 955C-958A; HARVEY 2, 87s. e 120-123; SAGNARD, ed. *Sources Chr.*, pp. 290-292 e 372ss.



[25] Cf. S. IGNAZIO M., *Ad Rom.*, Praef.: ed. FUNK I, 252.

¹⁹ COSTITUZIONE DOGMATICA SULLA CHIESA - *LUMEN GENTIUM* - CAPITOLO II - *Il Popolo di Dio*.

15. La Chiesa sa di essere per più ragioni congiunta con coloro che, essendo battezzati, sono insigniti del nome cristiano, ma non professano integralmente la fede o non conservano l'unità di comunione sotto il successore di Pietro [28]. Ci sono infatti molti che hanno in onore la sacra Scrittura come norma di fede e di vita, manifestano un sincero zelo religioso, credono amorosamente in Dio Padre onnipotente e in Cristo, figlio di Dio e salvatore [29], sono segnati dal battesimo, col quale vengono congiunti con Cristo, anzi riconoscono e accettano nelle proprie Chiese o comunità ecclesiali anche altri sacramenti. Molti fra loro hanno anche l'episcopato, celebrano la sacra eucaristia e coltivano la devozione alla vergine Madre di Dio [30]. A questo si aggiunge la comunione di preghiere e di altri benefici spirituali; anzi, una certa vera unione nello Spirito Santo, poiché anche in loro egli opera con la sua virtù santificante per mezzo di doni e grazie e ha dato ad alcuni la forza di giungere fino allo spargimento del sangue. Così lo Spirito suscita in tutti i discepoli di Cristo desiderio e attività, affinché tutti, nel modo da Cristo stabilito, pacificamente si uniscano in un solo gregge sotto un solo Pastore [32]. E per ottenere questo la madre Chiesa non cessa di pregare, sperare e operare, esortando i figli a purificarsi e rinnovarsi perché l'immagine di Cristo risplenda più chiara sul volto della Chiesa.

[28] Cf. LEONE XIII, Lett. Apost. *Praeclara gratulationis*, 20 giugno 1894: ASS 26 (1893-94), p. 707.

[29] Cf. LEONE XIII, Encicl. *Satis cognitum*, 29 giugno 1896: ASS 28 (1895-96), p. 738; Encicl. *Caritatis studium*, 25 lug. 1898: ASS 31 (1898-1899), p. 11. PIO XII, Messaggio radiof. *Nell'alba*, 24 dic. 1941: AAS 34 (1942), p. 21.

[30] Cf. PIO XI, Encicl. *Rerum Orientalium*, 8 sett. 1928: AAS 20 (1928), p. 287. PIO XII, Encicl. *Orientalis Ecclesiae*, 9 apr. 1944: AAS 36 (1944), p. 137.

[32] Cf. Istr. della S. S. C. del S. Uffizio, 20 dic. 1949: AAS 42 (1950), p. 142.

[32] Cf. S. TOMMASO, *Summa Theol.* III, q. 8, a. 3, ad I.

